



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
Sezione Terza Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rossella Atzeni

Dott.ssa Daniela Veglia

Dott.ssa Rosella Silvestri

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 1152 / 2018 R.G. promossa da

rapp. e difeso dall'Avv.to BALLERINI ALESSANDRA  
presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica ,  
ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio delle spese a carico dello Stato  
con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 22.11.2018

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO** , in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato  
e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale  
Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata

PARTE APPELLATA

E con

PROCURA GENERALE SEDE

PARTE INTERVENUTA

**CONCLUSIONI delle PARTI**

PARTE APPELLANTE

In via principale:

A) accertare e dichiarare, in capo all'appellante, lo status di rifugiato ai sensi della  
Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722/54, e dal  
relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967;

In subordine :

B) accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'appellante, dei requisiti e dei fondati  
motivi per ritenere che nel caso di rientro nel Paese di origine l' appellante correrebbe  
un rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 D.Lvo 251/07, per  
l'effetto riconoscere in capo al appellante lo status di persona cui è accordata la  
protezione sussidiaria;

In via di ulteriore subordine:

Firmato Da: ATZENI ROSSELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bd3c3bd08118e1bd7278494dc148ab - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1aec97c1649c52e4ad6b3c6681320e01b  
Firmato Da: SILVESTRI ROSELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f21978f681b35639c9cf3b5d02e0d5d



C) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/08, in relazione all'art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/98, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con vittoria di spese, compensi, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, con riferimento al grado nanti la Corte d'Appello, in favore del difensore **antistatario**.

#### PARTE APPELLATA

*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, - in ogni caso, respingere l'appello avversario, in quanto infondato, confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato.*

*Vinte le spese*

#### PROCURA GENERALE

Chiede il rigetto del gravame

#### **Fatto e diritto**

Con atto di appello ritualmente notificato impugnava dell'ordinanza del 22.10.2018 del Tribunale di Genova, nel procedimento n. rg 9412/2017, comunicata via pec in data 23.10.2018, di rigetto della domanda dello stesso proposta di riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria o umanitaria ex art 5 comma 6 D.LVO 286/98.

Deduceva l'erronea valutazione da parte del Tribunale della credibilità del racconto dell'appellante e della situazione del Paese di provenienza del richiedente.

Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.

La Procura generale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza dell'11.04.2019 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'appello è infondato e deve essere respinto.

- I. **La normativa applicabile** ( tratta dalla sentenza della Corte (grande Sezione) C.465/07 sulla Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Art. 2, lett. e) - Rischio effettivo di subire un grave danno - Art. 15, lett. c) - Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Prova;Causa C-465/07. Meki Elgafaji, la numerazione sotto riportata è fedele a quella della sentenza citata)
- A. In primo luogo la **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), all'art. 3, intitolato «Divieto della tortura», prevede quanto segue:  
«Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
- B. **La disciplina Europea- direttiva 2011/95 Eu c.d. direttiva qualifiche:**  
Il sesto 'considerando' della direttiva è così formulato:



«Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri».

Il decimo 'considerando' della direttiva precisa quanto segue:

«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1)]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito».

Il 'considerando' ventiquattresimo - ventiseiesimo della direttiva hanno il seguente tenore:

«(24) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancit[a] dalla Convenzione di Ginevra [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951].

(25) È necessario introdurre i criteri per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.

(26) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave».

L'art. 1 della direttiva così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

Ai sensi dell'art. 2, lett. c), e) e g), della direttiva, si considerano come:

«c) "rifugiato": cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di **razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale**, si trova fuori dal paese di cui ha la



cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (...)

e) “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che **non** possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15 (...)** e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;(..)

g) “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (...))»

10 Ai sensi dell’art. 4, nn. 1, 3 e 4, della direttiva, contenuto nel capo II della stessa, intitolato «Valutazione delle domande di protezione internazionale»:

- gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale;
- l’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione di vari elementi che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda e le circostanze personali del richiedente, e
- il fatto che un richiedente abbia già subito danni gravi o minacce dirette di siffatti danni costituisce un serio indizio del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno.

12 L’art. 15 della direttiva, contenuto nel capo V della stessa, intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», così dispone sotto il titolo «Danno grave»:

«Sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all’esecuzione; o
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».



13 L'art. 18 della direttiva prevede che gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

Il diritto fondamentale garantito dall'art. 3 della CEDU fa parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo venga presa in considerazione nell'interpretare la portata di tale diritto nell'ordinamento giuridico comunitario, tuttavia è l'art. 15, lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde al detto art. 3. Per contro, l'art. 15, lett. c), della direttiva è una disposizione con un contenuto diverso da quello dell'art. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato autonomamente, pur nel rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU.

Per risolvere tali questioni occorre esaminare comparativamente i tre tipi di «danni gravi» definiti all'art. 15 della direttiva, che costituiscono le condizioni che devono essere soddisfatte perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2, lett. e), di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in «un rischio effettivo di subire un [tale] danno» nel caso di rientro nel paese interessato.

32 A tale proposito, si deve osservare che i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare.

33 Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale.

34 Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

35 Ciò premesso, si deve intendere il termine «individuale» nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle



autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva.

36 Tale interpretazione, che può assicurare una propria sfera di applicazione all'art. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo 'considerando', secondo il quale «[i] rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave».

37 Infatti, anche se tale 'considerando' comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate all'art. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine «di norma», l'ipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione.

38 Il carattere eccezionale di tale situazione è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema dell'art. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione.

39 A tale proposito, si deve precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.



40 Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere conto:

- dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e
- dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato.

### C. La normativa italiana

Il sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85 ed attuale direttiva qualifiche 2011/95 recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18, che ha apportato modifiche ai d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, aveva introdotto una nuova misura tipica, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritenevano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) dovevano trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno A partire dall'ordinanza delle sezioni unite civili n. 11535 del 2009, la Suprema Corte di Cassazione aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione al diniego del questore di concedere il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie di cui all'art. 5, comma 6, T.U. (vigente prima del dl 113/2018).

Tale normativa è stata abrogata dal decreto legge 4.10.2018 n. 113 entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

In assenza di una norma transitoria regolatrice delle impugnazioni pendenti all'entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei consueti criteri ermeneutici (letterale e logico-sistematico), nonché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata si deve ritenere che il dl 113/2018 non impedisca il rilascio del permesso umanitario a chi abbia già maturato il diritto prima della sua entrata in vigore, come nel caso in esame.

Tale impostazione è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui - Esclusa la retroattività della nuova norma - il ricorso resta scrutinabile in forza della



pregressa disciplina e dei principi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima affermati.( Cass. Ordinanza n. 11267 del 24/04/2019).

Deve quindi ritenere ammissibile l'esame dell'impugnazione anche sotto questo profilo.

Secondo giurisprudenza consolidata ( Cass. Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015), nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 294, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I-4501, punto 84).

Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve aderire alla interpretazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, formulata dalla Corte Europea nella sentenza sopra citata secondo cui deve tale norma essere interpretata nel senso che:

- l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Occorre, infine, aggiungere che l'interpretazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva, in combinato disposto con il suo art. 2, lett. e), che risulta dai punti che precedono, è pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 3 della CEDU (v., in particolare, sentenza NA. c. Regno Unito, cit., § 115-117 nonché giurisprudenza ivi citata).

## 2. *sui motivi di appello*



a. sul giudizio di non credibilità formulato dal giudice

Il motivo è inammissibile.

Il Giudice ha ritenuto il racconto credibile e nessuna parte della motivazione del provvedimento impugnato ha ad oggetto tale circostanza.

Nonostante la credibilità il Tribunale non ha ritenuto sussistenti in concreto gli altri presupposti di legge.

b. sullo status di rifugiato

L'appellante deduce quale motivo di impugnazione la sussistenza del concreto pericolo che il richiedente al momento del rimpatrio possa essere inviato al fronte, pur essendo egli obiettore di coscienza, oppure in carcere, se considerato disertore, ex art. 409 dell'ordinamento giuridico Ucraino per il reato di "renitenza alla leva" secondo cui chi si sottrae al servizio militare è punibile con una pena da 1 a 5 anni di reclusione.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto non sussistente il pericolo di grave danno per il richiedente in quanto secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Suprema Ucraina del 23.06.2015 "l'obiezione alla mobilitazione per motivi di coscienza non costituisce diserzione dalla mobilitazione" e perché in ogni caso, alla luce dei principi delle linee guida dell'UNHCR (nr. 10) in materia, il ricorrente non aveva fornito ragioni morali od etiche circa la sua scelta "di non partecipare alla guerra in cui si uccidono civili e di non volere rischiare di morire in guerra o di subire mutilazioni" (dichiarazioni del richiedente alla commissione ed al giudice), per cui non sussisteva l'obiezione di coscienza.

Secondo tali linee guida UNHCR l'obiezione di coscienza al servizio militare "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili" 5. Tale obiezione non si limita agli obiettori di coscienza assoluti [pacifisti], ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L'obiezione di coscienza comprende anche coloro che credono che "l'uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che pertanto in questi altri casi sia necessario fare obiezione" [obiezione parziale o selettiva al servizio militare]6. L'obiezione di coscienza può svilupparsi nel corso del tempo e pertanto persone che hanno partecipato volontariamente al servizio militare possono a un certo punto presentare domanda di protezione sulla base di un'obiezione di coscienza, assoluta o parziale".



Le linee guida poi proseguono spiegando che l'obiezione del richiedente può anche "riguardare i metodi e i mezzi impiegati in un conflitto armato [cioè la condotta di una o più parti in conflitto].

In tal caso, è necessario effettuare una valutazione della probabilità ragionevole che la persona in questione sia costretta a partecipare ad atti che violano le norme previste dal diritto internazionale. Le norme applicabili sono, a seconda dei casi, contemplate nel diritto internazionale umanitario [jus in bello], nel diritto penale internazionale o nel diritto internazionale dei diritti umani. I crimini di guerra e i crimini contro l'umanità rappresentano gravi violazioni che sulla base del diritto internazionale [dei trattati o consuetudinario] comportano responsabilità individuale. Per determinare quale tipo di condotta o quali metodi di guerra costituiscano tali crimini, devono essere presi in considerazione gli sviluppi nell'interpretazione degli elementi dei crimini in oggetto. Inoltre, al momento di valutare i tipi di atti che un individuo può essere costretto a commettere nel contesto di un conflitto armato, altre violazioni del diritto internazionale umanitario possono risultare rilevanti su base cumulativa. In situazioni di conflitto armato interno o internazionale è altrettanto importante tenere presente la rilevanza del diritto internazionale dei diritti umani. 28. Generalmente la decisione in merito alla sussistenza di una ragionevole probabilità che una persona possa essere costretta a commettere atti che violano le regole fondamentali della condotta umana (o che debba esserne ritenuta responsabile) dipenderà da una valutazione dell'andamento complessivo del conflitto in questione. Pertanto, sarà rilevante la misura in cui nel conflitto avvengono violazioni delle regole fondamentali della condotta umana. Tuttavia, a essere determinante non è tanto la natura del conflitto in questione quanto piuttosto il rischio di essere costretti a prendere parte a tali atti; di conseguenza sono le circostanze individuali del o della richiedente a dover essere esaminate, tenendo conto del ruolo che dovrà ricoprire. 30. Al contrario, se vi è una ragionevole probabilità che una persona non riesca ad evitare di essere impiegata in un ruolo da combattente – ruolo che la esporrà al rischio di commettere atti illegali - il suo timore di persecuzione dovrà essere considerato fondato [si veda paragrafo 14]... Laddove vi sia la possibilità di congedarsi, di essere riassegnato [eventualmente anche a un servizio alternativo] o di godere di un effettivo rimedio contro i superiori o i militari attraverso un esame equo e non passibile di punizione, la questione della persecuzione non si porrà, a meno che non concorrano altri fattori<sup>56</sup>. Come in altri casi di domande di riconoscimento dello status di rifugiato sopradescritti – sezioni (i) e (ii)-, se al richiedente è permesso



di congedarsi, di essere riassegnato [compreso il servizio alternativo adeguato] e/o di ricevere un rimedio efficace, senza essere punito, la questione della persecuzione non si porrà, a meno che non concorrano altri fattori.”

Secondo l'articolo 9 lettera e) della direttiva qualifiche, poi, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di rifugiato se vi è pericolo di subire “azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2”;

Il World Report 2019 ONU- diritti civili- sull'Ucraina dà atto che “Il conflitto armato nell'est Ucraina tra il governo Ucraino e le truppe filo russe è al quinto anno. La totale impunità per gli abusi commessi durante il conflitto perdura nel 2018. Il governo (Ucraino) ha intrapreso altri passi per la restrizione della libertà di espressione ed associazione. La violenza esercitata da gruppi radicali contro minoranze etniche, persone LGTB, attivisti dei diritti umani e giornalisti è in aumento”. Le procedure per accertare le responsabilità dei fatti commessi durante la rivolta di Odessa (48 morti) sono ostacolate.

Inoltre “Il Servizio di Sicurezza Ucraino continua a negare la segreta e prolungata detenzione di almeno 18 civili dal 2014 al 2016. Tutti furono non ufficialmente liberati alla fine del 2016 e la loro detenzione non è mai stata riconosciuta”.

Le nazioni unite hanno documentato centinaia di abusi dei diritti umanitari fondamentali, privazione della libertà personale, sparizioni, torture e detenzioni arbitrarie a carico dei civili da parte di entrambi i fronti del combattimento (Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2019).

Secondo il report OHCHR “47. Nel territorio controllato dal governo (Ucraino), OHCHR continua a ricevere denunce di detenzioni arbitrarie, torture, trattamenti degradanti ed intimidazioni individuali, inclusi posti non ufficiali di detenzione per ottenere informazioni, per ottenere informazioni o costringerli a cooperare (segue esempio di un fatto accaduto il 17 aprile 2019)”.

Ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo all'appellante, in quanto:

- è pacifico che egli è in età da leva obbligatoria e che non appartiene a nessuna delle categorie escluse dal servizio militare per appartenenza a minoranza religiosa per cui è



prevista l'obiezione di coscienza secondo la pronuncia della Suprema Corte Ucraina sopra citata;

- la chiamata alle armi è provata dalle produzioni documentali in appello, ammissibili in quanto indispensabili per la decisione;
- il richiedente ha espresso rifiuto a combattere per la difesa del suo paese attesa la provata commissione di crimini di guerra da parte delle forze armate ucraine e che tale "obiezione di coscienza" non è riconosciuta dallo Stato Ucraino;
- che è altresì sussistente il concreto pericolo che il richiedente al momento del rimpatrio sarà mandato al fronte o in prigione;
- che nel primo caso sussiste alta probabilità che egli venga costretto od implicato nella violazione di diritti umani, attesa la commissione di crimini di guerra nel conflitto in corso come sopra illustrato, mentre in caso di detenzione che egli sia sottoposto a trattamenti degradanti per costringerlo a militare nell'esercito.

Ritenuto:

- che sia l'appello fondato;
- che, attesa la peculiarità della fattispecie in esame e dell'ammissione della parte appellante al patrocinio a Spese dello Stato, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese della presente fase di giudizio in favore della parte appellante.

#### P. Q. M.

La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 22.10.2018 nella procedura nr. 9412/2017, che riforma, dichiara lo status di rifugiato in capo all'appellante;
- 2) spese di lite interamente compensate;
- 3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza;

Genova, 03/07/2019

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Rosella Silvestri

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Atzeni

